



GIUNTA REGIONALE

PROVVEDIMENTO/AUTORIZZAZIONE UNICA N. 223
DETERMINAZIONE N. DPC025/37/2020

Del 10/02/2020

DIPARTIMENTO: OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

SERVIZIO: Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA e Risorse Estrattive del Territorio

UFFICIO: Attività tecnico-ecologiche - Comunicazione ed educazione ambientale

Oggetto: Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003 per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di biometano avente potenzialità massima di 560 Smc/h alimentato da sottoprodotti agricoli, da ubicarsi nel Comune di Collaromele (AQ).

Richiedente: Biometano Energy S.r.l., con sede legale in Via Marsa, 51 nel Comune di San Benedetto dei Marsi (AQ), P.I.V.A. 02005920661.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 promuove l'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- la direttiva citata è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387/03, concernente "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità", il cui art. 12:
 - al comma 3 sottopone ad Autorizzazione Unica la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi,
 - allo stesso comma 3 stabilisce che l'Autorizzazione Unica è rilasciata dalla Regione nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico e la stessa costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico,
 - al comma 1 dichiara la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti le opere, comprese quelle connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo decreto,
 - al comma 4 dispone che l'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla L. 241/90 e s.m.i.,



GIUNTA REGIONALE

- al comma 7 sottolinea la compatibilità degli impianti alimentati da fonti rinnovabili con la destinazione agricola delle aree su cui vanno ad ubicarsi;
- il D.M. 10 settembre 2010 detta “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
- la L.R. 9 agosto 2006 n. 27 “Disposizioni in materia ambientale” che, all’art. 4, conferma la competenza della Regione al rilascio, al rinnovo ed al riesame dell’autorizzazione di cui all’art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 e demanda alla Giunta Regionale il compito di provvedere con propri atti alla definizione di criteri per il rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03;
- la D.G.R. n. 351 del 12 aprile 2007 avente ad oggetto: D.Lgs. 387/03 concernente “Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”,
 - ha individuato quale Autorità Competente e struttura responsabile del provvedimento finale il “Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA” ora “Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, SINA E Risorse Estrattive del Territorio”,
 - ha istituito lo Sportello Regionale per l’Energia con relativi compiti e responsabilità nei procedimenti di cui all’art. 12 del D.Lgs. 387/03,
 - ha approvato l’Allegato A contenente i “Criteri ed indirizzi per il rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03”,
 - ha adottato la modulistica di riferimento per le istanze di cui all’art. 12 del D.Lgs. 387/03 di cui all’Allegato B;
- la D.G.R. n. 1032 del 29/12/2010 ha dato: “Attuazione delle Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al DM 10/09/2010, che ha dato mandato al competente Servizio “Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA”, al fine di soddisfare l’esigenza di chiarezza e razionalizzazione amministrativa, di adeguare i provvedimenti regionali alle disposizioni definite nelle linee guida di cui al DM 10/09/2010;
- la D.G.R. n. 789 del 30/11/2016 avente ad oggetto: “D.Lgs 387 del 29 Dicembre 2003 – Aggiornamento della modulistica necessaria per l’ottenimento dell’Autorizzazione unica alla realizzazione e all’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili”, ha rinnovato la modulistica già in essere presso la Regione Abruzzo;

VISTA l’istanza del 12/04/2018 di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n° 387/03, presentata dalla Società Biometano Energy S.r.l., avente sede legale in Via Marsa, 51 nel Comune di San Benedetto dei Marsi (AQ), ed acquisita dalla Regione Abruzzo in data 16/04/2018 con prot. n. 108455, per la costruzione e l’esercizio dell’impianto per la produzione di biometano pari a 501 Smc/h, alimentato da fonte rinnovabile “sottoprodotti agricoli” regolarizzata, giusta richiesta del Servizio, con nota prot. 161485 del 06/06/2018 e definitivamente completata in maggio 2019;

RILEVATO CHE:

- con nota prot. n. 172620 del 15/06/2018 lo scrivente Servizio ha avviato il procedimento per l’ottenimento dell’Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs 387/03 contestualmente all’indizione della Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art. 14 della L241/1990 e che fissava la data dell’eventuale riunione della CdS in forma sincrona per il giorno 04/09/2018;



GIUNTA REGIONALE

- con note prot. n. 194196 del 09/07/2018 e prot. n. 260935 del 20/08/2018 lo scrivente Servizio inoltrava a Biometano Energy srl le richieste di integrazioni pervenute da parte degli Enti coinvolti nei lavori della CdS, che di fatto sospendevano i termini procedurali fino all'ottenimento delle integrazioni stesse;
- la società proponente ha trasmesso alla Regione Abruzzo parte della documentazione integrativa e di aggiornamento ed in particolare:
 - il Quadro Riassuntivo delle Emissioni, acquisito con prot. 215926 del 30/07/2018, che sostituisce ed integra il quadro di cui alla relazione tecnica (R_01) ed il relativo aggiornamento/errata-corrige, acquisito con prot. n. 238834 del 29/08/2018;
 - le integrazioni acquisite con prot. n. 229803, n. 2298814, n. 229819 del 14/08/2018;
- nell'emissione dei propri rispetti pareri di competenza è stato evidenziato:
 - dall'ARTA Abruzzo, con nota acquisita al prot. n. 233871 del 22/08/2018, che *"...omissis... Dall'esame degli atti risulta trattarsi di stabilimento che accorpa un impianto di cogenerazione, un impianto termico ed un impianto di produzione di biogas tutti da ubicarsi in area agricola [...]. ... omissis... la localizzazione dell'impianto di produzione di biogas non pare compatibile con il divieto di insediamento di nuove attività industriali e artigianali con emissioni in atmosfera in aree esterne alle aree industriali infrastrutturate di cui alla misura MD3 del Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria della Regione Abruzzo in quanto si tratta di attività non ricompresa nell'elenco di quelle in deroga ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs 152/2006"*;
 - dall'Azienda Sanitaria Locale n. 1 Avezzano, Sulmona, L'Aquila, con nota acquisita al prot. n. 235428 del 24/08/2018, che *"...omissis... il Piano regionale per la tutela della qualità dell'aria della Regione Abruzzo individua il sito prescelto per l'insediamento tra quelli rientranti nelle zone di mantenimento per le quali è richiesto di evitare il peggioramento della qualità dell'aria"*, ritenendo di *"non poter esprimere un parere igienico-sanitario definitivo"*.
- lo scrivente Servizio, ha inoltrato alla società proponente, con nota prot. n. 239164 del 30/08/2018, il preavviso di rigetto, per la non compatibilità dell'impianto, come da richiamato parere ARTA, con la misura MD3 del Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria della Regione Abruzzo che cita testualmente: *"Divieto di insediamento di nuove attività industriali ed artigianali con emissioni in atmosfera in aree esterne alle aree industriali infrastrutturate nell'ambito delle procedure di autorizzazione ai sensi del Decreto legislativo 03/04/2006 n° 152, ad eccezione degli impianti e delle attività (SOx, NOx, CO2, PM10) di cui all'art.272 comma 1e 2"*;
- con nota acquisita dallo scrivente Servizio con prot. n. 259534 del 20/09/2018 Biometano Energy srl produceva le proprie osservazioni al preavviso di rigetto proponendo una modifica che potesse superare i motivi di cui preavviso di rigetto e richiedendo la convocazione di una riunione della Conferenza dei Servizi in forma sincrona;
- con ns. nota (prot. n. 263654 del 25/09/2018) di risposta alle suddette osservazioni lo scrivente Servizio aveva ritenuto accoglibile la richiesta di tale riunione in forma sincrona e pertanto con nota prot. n. 276295 del 08/10/2018 è stata convocata in data 17/10/2018 la riunione della Conferenza dei Servizi in forma sincrona, il cui verbale, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, si allega alla presente (All.1) la quale si è



conclusa *“rinviando la fase decisoria alla trasmissione della documentazione da parte del proponente alla Soprintendenza, al ricevimento da parte del Servizio politica energetica, qualità dell’aria, SINA e Risorse estrattive del territorio di un tempestivo parere da parte della Soprintendenza e all’acquisizione di quanto richiesto ed evidenziato nel presente verbale”*;

- l’ARTA Abruzzo, con nota acquisita con prot. n. 313128 del 12/11/2018, ha riscontrato il quesito espresso in Conferenza dei Servizi dichiarando che *“E’ evidente pertanto che ad oggi il progetto confligga con la misura MD3 del vigente Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell’Aria 2007”*;
- con nota acquisita con prot. n. RA/337846 del 03/12/2018 Biometano Energy ha prodotto il documento, a riscontro di quanto richiesto in CdS del 17/10/2018, riportante *“Chiarimenti in merito alla gestione agronomica del digestato ed ai contratti di conferimento”*;
- il Comune di Collarmele con nota acquisita al prot. n. RA/1085 del 03/01/2019 ha prodotto le proprie controdeduzioni al suddetto documento del 03/12/2018 confermando il parere contrario all’iniziativa già espresso nella riunione della Conferenza dei Servizi del 17/10/2018;
- con nota prot. n. RA/11231 del 15/01/2019 sono stati acquisiti i saggi archeologici preventivi da parte del proponente, richiesti in sede di CdS del 17/10/2018 dalla Soprintendenza e come sopra richiamato;
- nelle more del parere della Soprintendenza in merito ai saggi archeologici preventivi acquisiti, in data 01/02/2019, con prot. 32505, è stata acquisita dallo scrivente Servizio da parte di Biometano Energy un’ulteriore proposta di modifica progettuale, in considerazione di quanto espresso dall’ARTA Abruzzo in merito all’incompatibilità con la misura MD3 del Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell’Aria della Regione Abruzzo con la richiamata nota acquisita con prot. n. 313128 del 12/11/2018 e pertanto, ed è stato nuovamente chiesto ad ARTA un parere di merito;
- ARTA Abruzzo con nota acquisita con prot. n. 71555 del 07/03/2019 ha stabilito che *“con la proposta della Biometano Energy acquisita al protocollo regionale n. 32505 del 01/02/2019 non può ritenersi superata la misura di Piano MD3”*;
- nel frattempo il proponente con nota acquisita al ns. prot. n. 65226 del 01/03/2019, inviava un’ulteriore proposta di modifica tecnico/gestionale in merito alla misura MD3;
- con nota acquisita con prot. n. RA/71525 del 07/03/2019, la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per la città dell’Aquila e i comuni del cratere ha, in merito ai saggi archeologici preventivi inviati dal proponente, ha ritenuto che *“le evidenze archeologiche rinvenute necessitano di un approfondimento conoscitivo”* e, a fronte dei risultati delle indagini in estensione effettuate, la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per la città dell’Aquila e i comuni del cratere ha espresso parere favorevole, acquisito con prot. n. 114354 del 12/04/2019;
- a seguito della convocazione avvenuta con nota prot. n. 75254 del 11/03/2019, si è tenuta la Conferenza dei Servizi in data 15/04/2019, come da allegato verbale, parte integrante e sostanziale della presente determinazione (All.2), la quale si è conclusa nel seguente modo: *“il RUP definisce che i lavori della CdS avviati per la valutazione del possibile superamento della incompatibilità con la misura MD3 del PRQA vigente si chiudono in quanto è stata superata la motivazione che rendeva il progetto non compatibile con la pianificazione regionale relativa alla qualità dell’aria e pertanto non autorizzabile. Visto che, al fine di superare i motivi di cui al preavviso di rigetto, il proponente ha di fatto modificato il progetto, il RUP ritiene necessario reiterare la presentazione del nuovo progetto, in modo da valutare con gli uffici competenti la necessità di sottoporlo a VA e AIA così come*



GIUNTA REGIONALE

previsto dalla normativa applicabile. Il proponente si rende disponibile a riproporre il progetto completo nella nuova ultima versione per fornire univoca documentazione (integrata con il recepimento delle indicazioni accolte in data odierna) a tutti gli uffici coinvolti nei lavori della CdS, tramite invio al RUP di tutta la documentazione, con l'impegno di richiedere entro 30 giorni all'Autorità Ambientale la necessità di essere sottoposti a VA o meno”;

PRESO ATTO, quindi, in linea con gli esiti della CdS del 15/04/2019, del progetto definitivo, inoltrato in maggio 2019 ed acquisito al prot. del Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA e Risorse Estrattive del Territorio n. RA/160797 del 29/05/2019, revisionato in modo migliorativo ai fini emissivi, comprendente i seguenti elaborati tecnici e documenti:

- Domanda AU;
- Relazione Tecnica_rev. 3 (maggio 2019);
- Relazione geologica, sismica ed idrogeologica;
- Relazione d'impatto elettromagnetico;
- Documento di previsione di impatto acustico ambientale_rev. 5;
- Relazione utilizzazione agronomica digestato_rev.2;
- Relazione antincendio_rev.2;
- Analisi di rischio_rev.2;
- Relazione sorgenti emissioni;
- Studio di impatto odorigeno_rev.2;
- Tav. 1 – Inquadramento territoriale e amministrativo;
- Tav. 1B – Planimetria con distanze dai nuclei, centri abitati, case sparse e funzioni sensibili;
- Tav. 2 – Estratto topografico con condotta allaccio ala rete SNAM S.p.A. e p.to di consegna;
- Tav. 3 – Stralcio PRG, PRT, PTCP;
- Tav. 4 – Estratto catastale area d'intervento e lotto di consegna;
- Tav. 5 – Zona sismica – PAI - PSDA;
- Tav. 6 – Aree protette SIC e ZPS;
- Tav. 7 – Tavole riportanti il quadro dei vincoli in scala 1:25000;
- Tav. 8 – Stato del sito;
- Tav. 9_rev. 7 – Layout impianto;
- Tav. 9.1_rev. 7 – Planimetria con alberature;
- Tav. 10_rev. 6 – Prospetti e sezioni Digestore, Gasometro e Primo Stoccaggio, Fabbricati uffici e Servizi;
- Tav. 10.1- Piante prospetti e sezioni silos;
- Tav. 10.2_rev.2 - Schema 3D e planimetria upgrading;
- Tav. 11_rev.6 – planimetria gestione acque interne;
- Tav. 12_rev.2 – planimetria punti di emissione;
- Tav. 13 – rev.2 – planimetria aree lagunaggio;
- Tav. 14_rev.2 – planimetria cavidotti elettrici;
- Tav. 15 – esecutivi cabina Enel;
- Tav.16_rev.2 – condotta di allaccio rete SNAM;
- Tav. 17_rev. 2 – planimetrie cavidotti elettrici;
- Tav. 18_rev.2 – planimetria antincendio;
- Tav. 19 – schema impianto



GIUNTA REGIONALE

- Visura camerale;
- RPS-PRE Screening;
- Valutazione rischi campi elettromagnetici;
- Certificato destinazione urbanistica;
- Fotocopia documento d'identità legale rappresentante;
- Preliminare di vendita area d'intervento;
- Preventivo allaccio SNAM;
- Verbale di ubicazione sito connessione rete SNAM S.p.A. 2019;
- Preventivo Approvato connessione rete elettrica ENEL;
- Corrispondenza Soprintendenza Beni Archeologici e Ambientali;
- Render;
- Atto di acquisto area punto di consegna SNAM;
- QTE e ricevuta pagamento oneri istruttori;
- Dichiarazione decadenza allaccio connessione ENEL;
- Relazione sostenibilità economica;
- Relazione tecnica integrativa – digestato;
- Effetto cumulo;
- Contratti;
- Domanda VA e allegati.

agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA e Risorse Estrattive del Territorio;

VISTO, all'interno della domanda di Autorizzazione Unica, l'impegno della ditta Biometano Energy srl alla corresponsione, all'atto di avvio dei lavori, di una cauzione o garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino e/o recupero ambientale;

PRESO ATTO inoltre della dichiarazione del proponente circa la titolarità delle particelle catastali interessate dall'intervento, in forza di un espresso e specifico consenso da parte dei proprietari degli immobili, risultante dai contratti preliminari stipulati in forma di atto pubblico;

PRESO ATTO del giudizio n° 3073 del 11/07/2019 con cui il Comitato di Coordinamento della Valutazione di Impatto Ambientale CCR-VIA ha stabilito che la specifica tipologia progettuale non è individuata negli allegati III e IV del Codice dell'Ambiente;

PRESO ATTO delle seguenti risultanze dell'ultima riunione della Conferenza dei Servizi del 05/09/2019, in base alle posizioni prevalenti, come da allegato verbale che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione (All.3):

- *“non risultano pareri negativi non superabili e pertanto non sussistono motivi ostativi all'autorizzazione dell'impianto, ma si ritengono necessari opportuni chiarimenti di quanto disposto dal Comitato VIA ed in virtù della discussione emersa nei lavori della presente CdS;*
- *la Ditta richiede un tempo pari a 15 gg dalla data odierna per fornire tutti i chiarimenti richiesti;*



GIUNTA REGIONALE

- *gli Enti coinvolti nel procedimento formalizzeranno i propri pareri di competenza motivati, contenenti tutte le prescrizioni ritenute necessarie, entro e non oltre 30gg dalla data di presentazione dei suddetti chiarimenti;*
- *verrà effettuato un collaudo tecnico – amministrativo una volta realizzato l'impianto.*

La conferenza dei Servizi, tenuto conto della prevalenza dei pareri, si chiude con parere favorevole condizionato alla verifica della coerenza dei chiarimenti con quanto espresso in questa sede, fermo restando che non si modifichi il progetto”;

VISTA la nota del 18/09/2019, acquisita con prot. n. 260971 del 19/09/2019, con cui il proponente inviava i chiarimenti richiesti in sede della riunione del 05/09/2019 della Conferenza dei Servizi;

PRESO ATTO, pertanto, all’esito della conclusione del procedimento istruttorio, dei pareri agli atti dell’Autorità Competente e di seguito riportati:

- nota prot. n. 3506 del 05/11/2019, acquisita al prot. del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, SINA e Risorse Estrattive del Territorio n. 308725 del 05/11/2019, con cui il Comune di Collaromele, competente per territorio, richiedeva il rigetto del progetto;
- nota prot. n. 9252 del 05/11/2019, acquisita al prot. del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, SINA e Risorse Estrattive del Territorio n. 309723 del 06/11/2019, con cui il Comune limitrofo di Pescina richiedeva il rigetto del progetto;
- nota prot. n. 228092 del 06/11/2019, acquisita al prot. del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, SINA e Risorse Estrattive del Territorio n. 311232 del 07/11/2018, con cui la ASL n. 1 Avezzano, Sulmona, L’Aquila, dal punto di vista igienico-sanitario, esprimeva parere favorevole con prescrizioni;
- nota prot. n. 7437 del 07/11/2019, acquisita al prot. del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, SINA e Risorse Estrattive del Territorio n. 312547 del 08/11/2019, con cui il Comune limitrofo di San Benedetto dei Marsi richiedeva il rigetto del progetto;
- nota prot. n. 7315 del 08/11/2019, acquisita al prot. del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, SINA e Risorse Estrattive del Territorio n. 313077 del 08/11/2019, con cui la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città dell’Aquila e i Comuni del cratere del Ministero per i beni e le attività culturali confermava il parere favorevole ribadendo le prescrizioni già espresse con nota prot. n. 2263 del 11/04/2019, acquisita al prot. n. 114354 del 12/04/2019;
- nota acquisita al prot. del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, SINA e Risorse Estrattive del Territorio n. 312248 del 08/11/2019, con cui l’Arta Abruzzo, Distretto provinciale dell’Aquila, esprimeva il proprio parere tecnico con prescrizioni per l’impianto in questione;
- nota acquisita al prot. del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, SINA e Risorse Estrattive del Territorio n. 314912 del 12/11/2019, con cui il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di L’Aquila ha confermato il parere, favorevole con prescrizioni, già espresso con nota acquisita al prot. n. 285413 del 16/10/2018;
- nota acquisita al prot. del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, SINA e Risorse Estrattive del Territorio n. 320910 del 15/11/2019, con cui il Servizio Gestione e Qualità delle Acque di questa Regione ha espresso parere favorevole al progetto con prescrizioni;



GIUNTA REGIONALE

- nota acquisita al prot. del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, SINA e Risorse Estrattive del Territorio n. 349186 del 12/12/2019, con cui il Servizio Territoriale per l’Agricoltura Abruzzo Ovest di questa Regione ha comunicato che l’opera di che trattasi non ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico;
- nota acquisita al prot. del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, SINA e Risorse Estrattive del Territorio n. 360024 del 24/12/2019, con cui il Servizio Presidi Tecnici di Supporto al Settore Agricolo di questa Regione ha espresso parere favorevole al progetto con prescrizioni;
- nota acquisita al prot. del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, SINA e Risorse Estrattive del Territorio n. 14134 del 20/01/2020, con cui l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha stabilito che l’area di realizzazione non risulta interessata da alcuna perimetrazione di area a rischio o di attenzione nell’ambito dei vigenti Piani Stralcio per l’Assetto Idrogeologico e che l’impianto in progetto non ha quella rilevanza a scala di bacino di cui all’art. 1 della Direttiva 15/03/2000;

CONSIDERATO che i Comuni con le suddette note:

- hanno sollevato problematiche già oggetto di istruttoria da parte di tutti gli Enti coinvolti e già oggetto di definizione dei lavori della Conferenza dei Servizi, conclusi in data 05/09/2019;
- hanno rilevato criticità superate dalla Ditta in tutta la documentazione prodotta nell’ambito del procedimento istruttorio, e comunque oggetto di specifica valutazione da parte degli Enti che hanno espresso il proprio parere, ciascuno per la propria competenza, come sovraillustrato;

DATO ATTO che il rilascio dell’autorizzazione in oggetto costituisce, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03, titolo a costruire ed esercire impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili;

DATO ATTO, altresì, che ai sensi del comma 4 art. 12 del D.Lgs. 387/03, l’autorizzazione unica deve contenere, in ogni caso, l’obbligo alla messa in ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell’impianto;

RITENUTO che all’esito del richiamato procedimento istruttorio svolto non risultano elementi ostativi al rilascio dell’autorizzazione in oggetto;

PRESO ATTO dell’esito dell’istruttoria tecnica predisposta;

RITENUTO pertanto, potersi procedere al rilascio dell’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 387/03 per la costruzione e l’esercizio dell’impianto per la produzione di biometano con potenzialità massima di 560 Smc/h, alimentato da fonte rinnovabile “sottoprodotti agricoli”, da ubicarsi nel Comune di Collarmele(AQ);

VISTA la L 241/90 e s.m.i. “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il D.Lgs 267/2000 recante: “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*” e s.m.i. (TUEL);



GIUNTA REGIONALE

VISTA la LR n. 31/13, avente per oggetto “*Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell’amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013*”;

VISTA la LR 77/99, “*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*”, e s.m.i.;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.

AUTORIZZA

ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387

per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:

Art. 1

La Società **Biometano Energy S.r.l.**, avente sede legale in Via Marsa, 51 nel Comune di San Benedetto dei Marsi (AQ), di seguito denominata “Proponente” nella persona del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03, **per la costruzione e l’esercizio dell’impianto per la produzione di biometano avente potenzialità massima di 560 Smc/h alimentato da sottoprodotti agricoli, da ubicarsi nel Comune di Collarmele (AQ).**

Art. 2

Gli impianti e le opere connesse devono essere realizzate in conformità agli elaborati progettuali agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, SINA e Risorse Estrattive del Territorio. Gli impianti e le opere connesse ai sensi dell’art. 12 comma 1, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

Art. 3

L’autorizzazione è subordinata al rispetto:

- delle prescrizioni espresse dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Comando Prov.le di L’Aquila: “*la realizzazione sia conforme alla documentazione tecnico illustrativa trasmessa, nel rispetto del DM 03.02.2016, DM 13.07.2011. D.Lgs 81/2008, DM 10.03.1998, DM 17.04.2008, nonché le specifiche Norme UNI applicabili. Al termine dei lavori di cui al progetto sopra indicato e prima dell’esercizio dell’attività, Codesta Ditta dovrà presentare a questo Comando l’istanza di cui all’art. 16 del D.Lgs 139/2006 mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), nei modi previsti dall’art. 4 del DM 7 agosto 2012 del Ministero dell’Interno, allegando la documentazione prevista dall’allegato II dello stesso Decreto. A tal fine dovrà essere utilizzata la relativa modulistica reperibile sul sito www.vigilfuoco.it / servizi di prevenzione incendi / modulistica*”;
- delle prescrizioni espresse dalla ASL n. 1 Avezzano – Sulmona - L’Aquila, Dipartimento di Prevenzione:



GIUNTA REGIONALE

- *“la Ditta proponente è tenuta a effettuare l’analisi delle matrici ambientali al fine di una loro caratterizzazione ex-ante allo scopo di contenere le emissioni in atmosfera nei limiti imposti dalla normativa vigente ed a mantenere, in ogni caso, le emissioni stesse ai livelli più bassi a seguito dell’utilizzo della migliore tecnologia disponibile, mettendo in atto tutte le cautele e misure preventive per l’incolumità del vicinato; piani di sorveglianza ambientale sui principali aspetti di impatto derivanti dalle emissioni in atmosfera dovranno essere realizzati a seguito dell’inizio dell’attività e posti a disposizione dell’organo di vigilanza ”;*
- *“l’impianto non deve determinare disturbo olfattivo sul territorio e sulle popolazioni circostanti; il gestore dello stabilimento dovrà in ogni caso dare evidenza di aver adottato tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali necessari a far sì che l’odore provocato dalle proprie attività non vada ragionevolmente ad impattare in maniera significativa sulla zona interessata dalle possibili ricadute odorigene e soprattutto non ne pregiudichi l’utilizzo in accordo con lo strumento di programmazione territoriale; in ogni caso dovrà essere predisposta una campagna di monitoraggio delle emissioni odorigene per la durata di due anni dall’entrata in funzione dell’impianto; il monitoraggio dovrà essere condotto adottando le norme tecniche di riferimento e dovrà prevedere sia il campionamento alla sorgente/i più impattante/i dell’impianto che al confine dello stesso, effettuando per quest’ultimo un campionamento a monte ed uno a valle dell’impianto nella direzione prevalente dei venti; si dovranno effettuare almeno due autocontrolli/anno da eseguirsi con cadenza stagionale; trascorsi i due anni di monitoraggio, in presenza di problematiche riscontrate, l’autorità competente potrà prorogare tale prescrizione e se necessario richiedere una modifica strutturale dell’impianto allo scopo di contenere i livelli di concentrazione delle unità odorigene ”;*
- *“il proponente dovrà utilizzare opportuni strumenti di abbattimento e/o contenimento della pressione sonora (barriere fonoassorbenti) e dovrà effettuare un monitoraggio fonometrico nelle fasi di piena operatività al fine di verificare l’effettiva rispondenza ai limiti previsti e l’efficacia delle opere di abbattimento”;*
- *“le modalità individuate per il trattamento delle acque reflue dovranno garantire la protezione dell’ambiente circostante da esalazioni moleste e dall’invasione di insetti, dovuti a fenomeni di lagunaggio”;*
- *“l’approvvigionamento idrico proposto dovrà essere in grado di garantire le varie fasi del processo; l’eventuale utilizzo delle acque di pozzo per consumo umano, potrà avvenire solo previa acquisizione del giudizio di qualità ed idoneità all’uso delle acque destinate al consumo umano rilasciato dal competente Servizio I.A.N. di questa ASL”;*
- *“la ditta dovrà valutare il rischio dell’attività a seguito delle modifiche apportate al progetto iniziale e prevedere gli accorgimenti necessari per la salute e sicurezza dei lavoratori, secondo quanto previsto dal D.Lgs 81/08”;*
- delle prescrizioni espresse dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città dell’Aquila e i Comuni del cratere:
- *“al fine di meglio comprendere le caratteristiche, l’organizzazione spaziale e lo sviluppo diacronico dell’occupazione antica nell’area oggetto del progetto e di verificare lo stato di conservazione dei depositi antropici ivi presenti, dovrà essere garantita in tutte le opere che comportino movimento terra e scavi l’assistenza costante da parte di archeologi professionisti in possesso ei requisiti di legge, il cui nominativo dovrà essere comunicato a*



GIUNTA REGIONALE

questa Soprintendenza, con oneri a capo della committenza, così da consentire l'immediata e corretta identificazione delle stratificazioni archeologiche e provvedere alla loro necessaria documentazione, anche attraverso lo scavo stratigrafico in estensione dei contesti rinvenuti”;

- *“sarà quindi necessario prevedere sin dall’inizio dei lavori uno splanteamento a mezzo meccanico, controllato dagli stessi archeologi professionisti, adeguato ad esporre le superfici antropiche antiche, in modo da permettere a questa Soprintendenza, a cui compete la direzione scientifica delle indagini, di effettuare le necessarie valutazioni di competenza e pianificare gli interventi e le modalità di scavo stratigrafico ”;*
- *“al termine delle operazioni dovrà essere prodotta la documentazione tecnico scientifica di rito, che costituisce parte integrante dell’intervento, da inviare a questa Soprintendenza in copia cartacea e digitale. Il trasporto nei depositi della Soprintendenza di beni archeologici mobili eventualmente rinvenuti sarà a carico della committenza. Resta inteso che in caso di rinvenimento di strutture antiche di interesse particolarmente importante questa Soprintendenza potrà richiedere l’adozione di opportune soluzioni progettuali al fine di garantirne la tutela ”;*
- *“l’inizio dei lavori dovrà essere comunicato a questo ufficio con congruo anticipo, al fine di poter programmare l’attività di controllo. Considerato che la direzione scientifica di qualsivoglia attività di ricerca archeologica condotta nel sottosuolo è in capo a questa Soprintendenza, al fine di garantire una coordinata attività di tutela nel territorio cittadino, si sollecitano i tecnici archeologi incaricati a prendere contatti diretti con la Scrivente per concordare le modalità di indagine, di redazione, della documentazione, di conservazione e di consegna dei reperti rinvenuti ”;*
- *“venga per quanto possibile ulteriormente ridotta la superficie pavimentata e di viabilità con aumento della superficie erbosa”;*
- *“per la copertura delle vasche di lagunaggio sia adottata una finitura per quanto possibile neutra rispetto al contesto”;*
- delle prescrizioni proposte dall’ARTA Abruzzo:
 - *“il gestore, entro il termine di gg 90 dall’avvio dell’attività produttiva, esegua una verifica dell’impatto acustico da ripetersi ad ogni modifica dell’assetto impiantistico che possa alterare il quadro emissivo installato”;*
 - *“parametri da ricercare nello scarico:*
 - *BOD₅;*
 - *COD;*
 - *Solidi sospesi totali;*
 - *pH;*
 - *colore;*
 - *odore;*
 - *azoto ammoniacale;*
 - *azoto nitroso;*



GIUNTA REGIONALE

- *azoto nitrico;*
- *grassi ed oli animali e vegetali;*
- *idrocarburi totali;*
- *fenoli;*
- *escherichia coli;*
- *saggio di tossicità acuta;*
- *cadmio;*
- *ferro;*
- *nichel;*
- *piombo;*
- *rame;*
- *zinco;*
- *solfati;*
- *cloruri”;*
- *“nel merito delle emissioni convogliate:*
 - *il gestore dovrà dotarsi di una registro delle manutenzioni sul quale riportare con cadenza almeno mensile tutte le attività di verifica e manutenzione effettuate per assicurare l’efficienza degli impianti di abbattimento e l’assenza di emissioni fuggitive;*
 - *Relativamente al punto di emissione E02 – Torcia di emergenza – la combustione di biogas nella torcia si intende ammessa solo in condizioni diverse dal normale esercizio. Tutti i periodi di attivazione dovranno essere riportati in un apposito registro interno, con pagine numerate e firmato dal responsabile dello stabilimento, a disposizione degli organi di controllo;*
 - *Per il corretto funzionamento della torcia il gestore dovrà assicurare la presenza di gas ausiliario ed eseguire regolare manutenzione al fine di mantenerla in efficiente stato di funzionamento;*
 - *Ogni camino dovrà essere dotato di punti di campionamento dei flussi convogliati che dovranno essere conformi alle norme tecniche di settore. Dovrà essere garantito e mantenuto accesso ed in sicurezza a tutti i punti di prelievo;*
 - *Il rispetto dei limiti previsti per le emissioni degli impianti termici dovrà essere verificato con frequenza almeno annuale e annotato su apposito registro delle emissioni”;*
- *“nel merito delle emissioni diffuse:*
 - *Il tempo di stoccaggio delle biomasse prima del trattamento al digestore deve essere di breve durata, non dovrà in ogni caso superare le 72 ore e dovrà essere effettuato esclusivamente nelle aree coperte dedicate, ponendo cura ad*



GIUNTA REGIONALE

evitare condizioni di anaerobiosi e ricorrendo se necessario a ventilazione forzata dei locali. Nel caso in cui le emissioni diffuse dell'impianto di essiccazione generassero molestia olfattiva, l'ARTA potrà imporre il convogliamento ad un idoneo sistema di abbattimento (biofiltro);

- *Per le biomasse non palabili, la conservazione dovrà essere effettuata solo in vasche/contenitori chiusi, gli eventuali sfiati andranno depurati;*
- *Per tutti i materiali di stoccaggio dovrà essere adottata e documentata una pratica gestionale di tipo FIFO (first in first out) allo scopo di limitare i tempi di stoccaggio;*
- *La pulizia-spazzamento del piazzale e parti connesse con l'eliminazione di polveri e residui organici andranno effettuate giornalmente;*
- *Le biomasse in accettazione all'impianto dovranno essere raccolte con frequenza e modalità tali da non generare emissioni moleste. Eventuali forniture di materiale putrescente dovrà essere rifiutata;*
- *Dovranno essere registrate e tenute a disposizione degli Organi di Controllo le informazioni riguardanti le attività e gli interventi di manutenzione necessari a preservare la buona funzionalità dello stabilimento oltre che:*
 - *Quantità, tipologia e data di conferimento delle biomasse;*
 - *Data ed esito delle verifiche effettuate sul funzionamento dell'impianto;*
 - *Quantità e data di cessione del digestato e suo recapito finale;*
- *“ai fini dell'impatto odorigeno:*
 - *[andrà svolto] Il monitoraggio ante operam e post operam dell'impatto olfattivo nell'area di influenza dell'impianto. Allo scopo [andranno effettuate], sia in fase in fase ante che post operam, campagne di odour field inspection con contestuale prelievo di campioni d'aria e loro caratterizzazione olfattometrica. Le campagne post operam dovranno essere ripetute sino al secondo anno di funzionamento degli impianti e continuate in caso di segnalazioni di molestia olfattiva. Le caratterizzazioni dovranno rispettare le norme:*
 - *UNI EN 16841-2:2017 (Determinazione dell'odore in aria ambiente mediante indagine in campo): per la determinazione sul territorio dell'estensione degli odori riconoscibilmente provenienti da una sorgente specificata;*
 - *UNI EN 13725 (Determinazione dell'odore mediante olfattimetria dinamica): per le valutazioni olfattometriche dei campioni d'aria e per l'addestramento al riconoscimento degli odori;*
 - *Per i sistemi di campionamento: linee guida Lombardia;*
 - *Per i limiti di accettabilità: le linee guida su odori e attività produttive dell'ARPA Emilia Romagna;*

I protocolli operativi delle campagne e le date della loro esecuzione andranno preventivamente sottoposti all'approvazione del Distretto Prov.le dell'ARTA Abruzzo territorialmente competente. Nel caso le campagne di monitoraggio



GIUNTA REGIONALE

e/o accertamenti ispettivi indichino un impatto olfattivo l'ARTA potrà imporre l'esecuzione dei monitoraggi continui con naso elettronico;

- “[andranno svolte] le seguenti attività di caratterizzazione del sito ante operam:
 - *Allestimento di n. 4 piezometri;*
 - *Ricostruzione della superficie piezometrica (sito specifica) espressa in quote s.l.m. riportando in forma tabellare la data di rilievo, soggiacenza e relativa conversione in quote s.l.m.;*
 - *Caratterizzazione dei terreni e delle acque sotterranee con determinazione dei seguenti parametri minimi:*

<i>TERRENI</i>	<i>ACQUE</i>
<i>Metalli</i>	<i>Metalli</i>
<i>Fenolo</i>	<i>Nitriti</i>
<i>Idrocarburi leggeri e pesanti</i>	<i>Solfati</i>
<i>Idrocarburi clorurati cancerogeni</i>	<i>Clorometano</i>
	<i>Triclorometano</i>

La proposta di caratterizzazione dovrà essere preventivamente sottoposta all'approvazione dell'ARTA Abruzzo”;

- *“al fine di minimizzare la vulnerabilità della falda [...]la realizzazione dei piazzali esterni [andrà eseguita] mediante pavimentazione industriale in calcestruzzo armato progettata, realizzata e collaudata conformemente al documento CNR-DT 211 “Istruzioni per la progettazione, l'esecuzione ed il controllo delle pavimentazioni di calcestruzzo” e alle norme tecniche vigenti, per resistere alle sollecitazioni più gravose previste e garantire l'impermeabilità anche a seguito di usura, tenendo conto delle caratteristiche del terreno e della quota piezometrica della falda”;*
- *“i rifiuti pericolosi devono essere posti in aree coperte e cordolate. Analogamente si dovranno depositare i contenitori dei rifiuti liquidi, anche non pericolosi, in aree coperte e dotate di idonee coperture al fine di minimizzare il rischio di dilavamento. Eventuali colaticci dovranno confluire in apposito pozzetto cieco”;*
- *“eventuali serbatoi adibiti al deposito temporaneo di rifiuti devono essere ubicati in bacini di contenimento di volume pari al serbatoio stesso (o, nel caso un unico bacino contenga più serbatoi, ad 1/3 della somma dei volumi dei serbatoi contenuti, se superiore al volume del serbatoio di maggiori dimensioni)”;*
- *“le aree di deposito temporaneo dovranno essere tenute separate dalle aree adibite a deposito dei materiali in ingresso da trattare”;*
- *“le aree adibite a deposito dei rifiuti dovranno essere segnalate mediante opportuna cartellonistica, delimitando le aree di deposito di ciascuna tipologia di rifiuto e stoccando separatamente i rifiuti incompatibili”;*
- *“le volumetrie di terre e rocce da scavo prodotte per la realizzazione dell'opera dovranno essere gestite ai sensi del DPR 13/06/2017, n. 120 (fuori sito) o secondo l'art. 185 del D.Lgs 152/06 in caso di utilizzo in sito”;*



GIUNTA REGIONALE

- *“nel merito dell’utilizzo agronomico del digestato si intendono richiamate le disposizioni di cui al Decreto Interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 e la DGR 738/2016”;*
- *delle prescrizioni espresse dal Servizio Gestione e Qualità delle Acque di questa Regione: “lo scarico delle acque di prima pioggia, effettuato in conformità alla documentazione presentata ai fini del rilascio dell’autorizzazione, deve rispettare (nello specifico pozzetto di controllo e prelievo campioni, denominato nella suddetta planimetria “Pozzetto di prelievo acque di prima pioggia”), i limiti di Tabella 3 (colonna per scarichi in corpo idrico superficiale) di cui all’Allegato 5, parte terza, del D.Lgs 152/06: devono essere indagati tutti i parametri indicati dall’ARTA a norma dell’art. 45 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque (approvato con delibere del Consiglio Reg.le Abruzzo n. 51/9 e 51/10 del 08/01/2016). Dovranno essere effettuate, a cura del titolare, analisi di autocontrollo presso laboratori qualificati e certificati, con cadenza trimestrale, con prelievo del campione nel suddetto, specifico, pozzetto; i risultati di detti autocontrolli dovranno essere conservati ed esibiti, a richiesta, alla Regione e agli organi di controllo. Si deve garantire, a cura del titolare dello scarico, la corretta efficienza, la perfetta conduzione e manutenzione, la perfetta gestione del sistema di depurazione e scarico, di tutte le componenti sia fisse che mobili, di tutte le pertinenze e della rete di adduzione e di scarico, in modo da impedire di arrecare pregiudizi a terzi, danni al corpo recettore, alle acque, al suolo, al sottosuolo e all’ambiente in generale. In caso di inconvenienti e/o anomalie, dare immediata comunicazione alla Regione Abruzzo – Servizio Gestione e Qualità delle Acque –Ufficio Autorizzazioni Scarichi sede di L’Aquila e al Distretto Prov.le ARTA, seguita da relazione con indicate le cause e i provvedimenti adottati. Deve essere comunicata tempestivamente ogni variazione relativa alle caratteristiche dell’impianto, dello scarico e della titolarità dello stesso. Ai sensi di quanto previsto al comma 5 art. 101 del D.Lgs 152/06 i valori limite di emissione non possono in nessun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Lo scarico delle acque reflue provenienti dai servizi igienici, effettuato in conformità della documentazione presentata ai fini del rilascio dell’autorizzazione, deve rispettare (nello specifico pozzetto di controllo e prelievo campioni, indicato nella suddetta Planimetria “Pozzetto di prelievo acque di scarico civile”), i limiti di cui alla Tabella C – colonna per scarichi fino a 250 a.e. – allegata alla LR n. 31 del 29/07/2010. Si fissa il sistema di riferimento rispetto alla concentrazione. Dovranno essere effettuate, a cura del titolare, analisi di autocontrollo presso laboratori qualificati e certificati, con cadenza trimestrale; i risultati di detti autocontrolli dovranno essere conservati ed esibiti, a richiesta, alla Regione e agli organi di controllo. Si deve garantire, a cura del titolare dello scarico, la corretta efficienza, la perfetta conduzione e manutenzione, la perfetta gestione del sistema di depurazione e scarico, in modo da impedire di arrecare pregiudizi a terzi, danni al corpo recettore, alle acque, al suolo, al sottosuolo e all’ambiente in generale. In caso di inconvenienti e/o anomalie dare immediata comunicazione alla Regione Abruzzo – Servizio Gestione e Qualità delle Acque –Ufficio Autorizzazioni Scarichi sede di L’Aquila e al Distretto Prov.le ARTA, seguita da relazione con indicate le cause e i provvedimenti adottati. Deve essere comunicata tempestivamente ogni variazioni relativa alle caratteristiche dell’impianto, dello scarico e della titolarità dello stesso. Ai sensi di quanto previsto al comma 5 art. 101 del D.Lgs 152/06 i valori limite di emissione non possono in nessun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo”;*
- *delle prescrizioni espresse dal Servizio Presidi Tecnici di Supporto al Settore Agricolo:*
 - *effettuare “un’attenta e scrupolosa verifica, in fase di avvio di esercizio dell’impianto, degli indici previsti dalle disposizioni amministrative regionali di cui laa DGR n. 738 del*



GIUNTA REGIONALE

15/11/2016, con particolare riferimento alle quantità massime di azoto al campo ammesse per ettaro di superficie agricola oggetto di utilizzazione agronomica nonché al rispetto del bilancio azotato utile e totale per ogni appezzamento utilizzato. Infatti, in fase di attività dell'impianto tali elementi non potranno essere più stimati o attesi, bensì calcolati su dati reali a valere sull'intero ciclo produttivo pari al 100 % della biomassa lavorata annualmente e soprattutto, al 100 % dell'azoto al campo prodotto e distribuibile secondo gli ordinamenti colturali praticati. Detti elementi saranno indispensabili per la stesura puntuale e definita della comunicazione di spandimento, della compilazione del registro delle utilizzazioni e del P.U.A. – Piano di utilizzazione Agronomica. Infine tutte le variazioni sostanziali dell'attività di esercizio, comprese le variazioni di "dieta di alimentazione" dell'impianto, dovranno essere tempestivamente comunicate a questo Servizio".

Art. 4

L'inizio dei lavori per la realizzazione del progetto e delle opere connesse all'esercizio dello stesso deve essere effettuato entro il termine massimo di 12 (dodici) mesi dalla data del presente provvedimento; decorso tale termine, salvo proroga, la presente autorizzazione perde efficacia.

E' fatto obbligo al Proponente di comunicare all'Autorità Competente, al Sindaco del Comune di Collarmele (AQ) e all'ARTA Distretto Provinciale di L'Aquila la data di inizio lavori nonché quella di ultimazione.

Entro i termini previsti dalle norme vigenti, il Legale Rappresentante della ditta proponente deve inviare all'Autorità Competente, certificato di regolare esecuzione delle opere ovvero di collaudo, redatto dal Direttore dei Lavori attestante la conformità dell'opera realizzata al progetto approvato, dal quale si evince il rispetto di tutte le prescrizioni e dei valori limite contenuti nel presente provvedimento.

Quindici giorni prima dell'entrata in esercizio dell'impianto ne deve essere data comunicazione all'Autorità Competente, all'ARTA Distretto Provinciale di L'Aquila e al Sindaco del Comune di Collarmele (AQ).

Art. 5

Il Proponente deve inviare all'Autorità Competente, a mezzo raccomandata pec, entro il 30 aprile di ciascun anno, i dati di funzionamento dell'impianto nonché qualsiasi altra informazione inerente l'impianto, il suo funzionamento e la produzione di energia su richiesta del Servizio Regionale stesso.

Il Proponente ha l'obbligo di comunicare formalmente ed immediatamente al Sindaco del Comune di Collarmele (AQ), all'Autorità Competente e all'ARTA Distretto Provinciale di L'Aquila, eventuali interruzioni e/o malfunzionamenti degli impianti, nonché situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza.

Art. 6

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 44 del D.Lgs 28/11, nonché le sanzioni previste dalle



GIUNTA REGIONALE

single normative di settore per le autorizzazioni comprese nel presente provvedimento, l'Autorità Competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;
- b) alla diffida ed alla contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un periodo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione ed alla chiusura dell'impianto ovvero alla cessazione dell'attività, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.

Art. 7

Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell'impianto e al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 3, fanno capo agli organi preposti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.

Art. 8

La presente Autorizzazione Unica ha durata triennale relativamente alla costruzione dell'impianto.

Resta fermo l'obbligo per il Proponente di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica.

Ogni modifica al progetto autorizzato deve essere preventivamente autorizzata dall'amministrazione competente, che nel caso di modifica sostanziale è la Regione Abruzzo. Nel caso di modifica non sostanziale così come previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 28/11 di un impianto esistente, il proponente, sotto propria responsabilità, attiva con il Comune la Procedura Abilitativa Semplificata ai sensi dell'art. 6 del già citato D.Lgs. 28/11. Nel caso di modifica non sostanziale per impianti non ancora esistenti, la Regione Abruzzo, può aggiornare l'autorizzazione e le relative condizioni dandone comunicazione a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento di autorizzazione unica.

La variazione del nominativo del legale rappresentante deve essere comunicata all'Autorità competente entro 30 giorni dalla stessa.

Art. 9

Per tutto quanto non espressamente definito dal presente provvedimento, si fa riferimento alle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al D.M. 10 settembre 2010.

Il Responsabile del Procedimento trasmette copia del presente provvedimento alla Ditta Biometano Energy s.r.l., con sede legale in San Benedetto dei Marsi (AQ), in Via Marsa 51, che verrà custodita presso l'impianto, e ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio nonché al B.U.R.A. per la relativa pubblicazione.



REGIONE
ABRUZZO
GIUNTA REGIONALE

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'ISTRUTTORE TECNICO
Ing. Stefania De Amicis
(Assente)

IL RESP. DELL'UFFICIO
Dr. Dario Ciamponi
(F.to elettronicamente)

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Il Responsabile del Procedimento)
Dr.ssa Iris FLACCO
(F.to digitalmente)